



SCHEDA DI LETTURA
DD 4815/0279 del 19 febbraio 2025
(pubblicato in G.U. il 4 marzo 2025)
per la selezione del personale dirigente scolastico
da destinare all'estero

DESTINATARI

Dirigenti scolastici di ruolo con almeno 3 anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza (escluso l'anno corrente).

La selezione riguarda le aree linguistiche **spagnolo e tedesco**.

È consentita la partecipazione per **una o più lingue straniere**.

Requisiti generali di ammissione (art. 3 c. 1)

3 anni di ruolo nel profilo di appartenenza (**non si conta l'anno di prova e l'anno in corso**).

Sono esclusi (art. 3 c. 2)

- a) coloro che hanno già svolto più di un mandato all'estero anche per un periodo inferiore o pari a 6 anni in qualsiasi profilo
- b) coloro che abbiano già svolto un mandato novennale o comunque superiore ai 6 anni.
- c) coloro che non possono garantire la permanenza all'estero per 6 anni a decorrere dall'a.s. 2025/26

Requisiti culturali di ammissione (art. 4 c. 1)

- avere **una certificazione linguistica non inferiore al livello B2** del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per l'area linguistica per la quale si intende partecipare: inglese, francese, tedesco e spagnolo – la laurea magistrale in lingua è considerata corrispondente al livello C1 ([DM 3889, 7 marzo 2012 art. 4](#));
- **aver partecipato ad almeno un'attività formativa della durata non inferiore a 25 ore**, organizzata da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva 170 del 21 marzo 2016, su tematiche afferenti all'intercultura o all'internazionalizzazione.

Requisiti professionali di ammissione (art. 4 c. 2)

- **non essere stato restituito ai ruoli metropolitani** durante un precedente periodo all'estero **per incompatibilità di permanenza nella sede** per ragioni imputabili all'interessato/a;
- **non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura** e non aver ottenuto la riabilitazione.

I requisiti sono autodichiarati ai sensi del DPR 445/2000 e devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Tempistica e modalità di presentazione della domanda (art. 5)

La domanda si presenta **esclusivamente per via telematica tramite il portale Selezioni del MAECI** reperibile al link: <https://personalescuole.esteri.it> attraverso le **credenziali SPID**.

Data di apertura dell'istanza: **ore 9.00 del 5 marzo 2025**

Data di chiusura dell'istanza: **ore 23.59 del 2 aprile 2025** (termine ultimo per la presentazione della domanda).

I **certificati di lingua e intercultura** rilasciati da enti accreditati **devono essere allegati alla domanda pena esclusione** dalla procedura selettiva.

È necessario indicare all'interno della domanda un recapito telefonico e preferibilmente (ma non obbligatoriamente) un indirizzo PEC.

I candidati con disabilità comunicheranno la necessità dell'utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi via mail a dgdp.05_selezione@cert.esteri.it

Tutti i candidati devono possedere comunque l'**idoneità psico-fisica** a svolgere l'attività presso le sedi estere e in particolare presso sedi disagiate.

Eventuali variazioni dei dati personali o di uno stato di invalidità temporanea che comporta l'utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi sopraggiunti dopo la presentazione della domanda devono essere comunicati con posta elettronica ordinaria o certificata a dgdp.05_selezione@cert.esteri.it

I candidati sono ammessi con la riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti. Il MAECI si riserva di effettuare i dovuti controlli disponendo la non ammissione in caso di dichiarazioni non veritiere: le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

L'esclusione è disposta con decreto del direttore generale per il personale scolastico del MIM, notificato per raccomandata o per posta elettronica (se dichiarata).

PROCEDURA DI SELEZIONE (artt. 6-7-8)

La procedura di selezione è articolata nella selezione per **titoli (max 30 punti)** e per **colloquio (max 60 punti) comprensivo dell'accertamento linguistico che si svolgerà in presenza**.

Il punteggio finale è in **novantesimi (90)**.

La valutazione dei titoli ed il colloquio sono svolti da **apposite commissioni** (art. 14) composte con successivo decreto del MAECI (con articolazioni in sottocommissioni in base al numero delle domande pervenute) da:

- un presidente (funzionario diplomatico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo)
- due componenti (funzionari diplomatici MAECI/Dirigenti Scolastici)
- un segretario (personale in servizio al MAECI)

TITOLI (art. 8 – Allegato 1) fino ad un massimo di 30 punti

Titoli culturali – fino ad un massimo di 14 punti

Si valutano: diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello, diplomi A.F.A.M. e I.S.E.F., diploma universitario di durata triennale, laurea triennale ulteriori rispetto al titolo di accesso al ruolo di appartenenza e il dottorato di ricerca.

Titoli di servizio – fino ad un massimo di 8 punti

Si valutano gli anni di servizio prestato in qualità di dirigente scolastico (1 punto per ogni anno).

Titoli professionali – fino ad un massimo di 8 punti

Si valutano: servizi prestati su posti di contingente MAECI, istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero; partecipazione in qualità di membro di commissione per gli esami di Stato estero; aver svolto il ruolo di formatore in almeno un'attività formativa, per non meno di 25 ore, organizzate da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva 170 del 20 marzo 2016 su tematiche afferenti all'intercultura, all'internazionalizzazione o al management; incarichi di reggenza annuali conferita dall'USR di appartenenza; partecipazione in qualità di membro di commissione di concorsi a cattedra, ordinari o straordinari;

Per i titoli rilasciati da università straniere deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore. La loro valutazione avverrà ai sensi del DPR 189/2009 e per l'equipollenza ai sensi della Legge 148/2002.

Verifiche e controlli

Tutti i titoli sono autodichiarati ai sensi del DPR 445/2000 e verranno presentati in originale o copia soltanto al termine della procedura (art.11), pertanto NON devono essere allegati alla domanda (*fatta eccezione per le certificazioni linguistiche e intercultura per le quali è richiesta una copia del certificato*).

Le commissioni valuteranno esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda presentati nei termini definiti e disporrà l'esclusione dei candidati qualora non siano raggiunti i requisiti richiesti.

COLLOQUIO (art. 7) fino a un massimo di 60 punti

Il colloquio accerta

- l'idoneità relazionale richiesta per il servizio all'estero;
- le competenze linguistico-comunicative nella lingua o nelle lingue indicate nella domanda;
- la conoscenza del funzionamento del sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluse le Scuole Europee, degli strumenti di promozione culturale, della normativa sul servizio all'estero del personale della scuola
- le competenze afferenti l'intercultura, l'internazionalizzazione e al management.

L'avviso relativo al **calendario dei colloqui** verrà pubblicato sul **sito istituzionale del MAECI**, tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Prima dell'inizio dei colloqui sarà resa pubblica dalla commissione una griglia contenente i criteri di valutazione.

L'**assenza ingiustificata** al colloquio comporta l'**esclusione dalla procedura**: l'**eventuale assenza giustificata** (supportata da idonea certificazione) permette una **ri-calendarizzazione** nei termini di conclusione della fase dei colloqui stessi (art. 7 c. 5).

Al colloquio la commissione attribuisce un **punteggio massimo di 60 punti**. Si considera superato il colloquio a cui vengono **attribuiti almeno 36 punti**.

GRADUATORIE, DESTINAZIONE E DECADENZA (artt. 9 – 10 - 12)

Il personale che concorre alla selezione è **graduato secondo le aree linguistiche richieste in graduatorie novantesimali** (90) dato dalla somma del punteggio ottenuto per i titoli e il colloquio.

Le graduatorie sono approvate e pubblicate dal MAECI e hanno validità di 9 anni.

In base alle graduatorie ed ai posti disponibili, il MAECI provvede a **nominare il personale vincitore per il sessennio assegnandolo alla sede di destinazione e collocandolo fuori ruolo**.

Il personale **idoneo non individuato** permane nelle graduatorie e potrà essere successivamente destinato nella prima sede che si rende disponibile.

Il personale che **non accetta la destinazione o che non assume servizio** nella destinazione individuata dal MAECI è **depennato dalla relativa graduatoria**. (art.12 c.1).

In caso di rinuncia o decadenza il MAECI procede nello scorrimento delle graduatorie.

CONTINGENTE DEI POSTI (art. 2)

I posti da coprire sono pubblicati sul sito del MAECI e sul sito del MIM e sono quelli che si rendono disponibili nell'ambito del contingente fissato dall'art. 18 c. 1 del DL 64/2017.

RICORSI (art. 13)

In caso di contenzioso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale davanti al giudice ordinario.